COMUNE DI CREMA
Provincia di Cremona

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corona virus). Ordinanza di chiusura Centri Diurni Disabili e Centri Socio-Educativi e SFA

IL SINDACO

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";

VISTI ALTRESI'
-il DPCM 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
-il DPCM 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 09 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona

- Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 *"Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratoti e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19"* pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento di casi e di decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità e rilevati anche nel nostro territorio;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

VISTA in merito anche l'ordinanza n. 514 del 21/03/2020 della Regione Lombardia recante le *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*";

RITENUTO dunque necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

CONSIDERATA l'impossibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cd *droplet*) per gli utenti che frequentano i Centri Diurni per Disabili e i Centri Socio Educativi, e i Servizi di Formazione all'Autonomia;

CONSIDERATO che:

- la disabilità ha di per sé, in una condizione di normalità, una difficile gestione e necessita di monitoraggio continuo e di *setting* particolari;

-i soggetti con grave disabilità non sono in grado di discernere e mantenere l'adeguata distanza interpersonale, come stabilito dal Decreto Ministeriale e, per il personale dei Centri Diurni, risulta ancora più difficile adottare in questo momento tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare eventuali contagi;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione e gestione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. che tutte le strutture quali servizi diurni per disabili, sia di natura socio-sanitaria che socio-assistenziale (CDD, CSE e SFA) presenti sul territorio dovranno essere chiuse nel rigoroso rispetto dei limiti e dei comportamenti indicati nelle normative sopra richiamate, al fine di prevenire ancora più efficacemente il rischio di contagio.

2. La presente ha **decorrenza immediata** e validità sino alla data del **15 aprile 2020 eventualmente prorogabili**;

DISPONE ALTRESI

Di trasmettere la seguente ordinanza agli Uffici preposti per la sua osservanza ed affinché provvedano ad informare direttamente i Centri Diurni per Disabili, i Centri Socio Educativi e i Servizi di Formazione all'Autonomia interessati, anche mediante pubblicazione *online* delle informazioni necessarie, e a porre in essere ogni altra attività conseguente la presente ordinanza.

f.to Il Sindaco
Stefania Bonaldi

Crema, lì 22.03.2020